



SENTENZA N.237/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74476** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso dell'1.10.2024 ad istanza (omissis), nata a (omissis) (omissis), nato a (omissis) rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Guido Parlato (C.F. PRLGDU34A10F839P), Giorgio Parlato (C.F. PRLGRG64T10F839X) e Luciana Parlato (C.F. PRLLCN69E46F839X), in virtù di procura alle liti redatta su foglio a parte allegato in calce al ricorso perché ne faccia parte integrale e sostanziale e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo 256. I procuratori chiedono che le comunicazioni di cui agli artt. 170 e segg. cpc. siano eseguite al telefax 081/422194 od agli indirizzi di posta elettronica:
guido.parlato@pec.studioparlato.it
giorgio.parlato@pec.studioparlato.it
luciana.parlato@pec.studioparlato.it.

contro

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec:

avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it

-

C.F.:

TLLGLC70R13A509E) in virtù di procura generale alle liti Rep.n.37590

del 23.01.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente

domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della

Campania, in Napoli, in Via Medina,n.61

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 17.06.2025, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Piera Pagnano.

FATTO

1. I ricorrenti, con il ricorso oggetto del presente giudizio, hanno

chiesto la riassunzione del giudizio instaurato nei confronti di INPS e

ABC - Acqua bene comune Napoli azienda speciale, con cui gli stessi,

eredi del deceduto (omissis), avevano chiesto di: A) dichiarare che

(omissis)ed ora la di lui vedova, (omissis) titolare della pensione di

reversibilità, ha diritto a che nella pensione posta a carico dell'INPS

Gestione Dipendenti Pubblici, ex INPDAP, sia compresa l'indennità di

incentivazione, prevista dall'accordo sindacale del 2/9/1971 e dalla

delibera di ratifica della C.A. n. 273 del 16/7/1975; B) condannare

l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici a corrispondere a (omissis),

titolare della pensione di reversibilità, una pensione comprendente la

predetta indennità di incentivazione, nella misura determinata in

attuazione della delibera ARIN del 29/4/1975, con condanna di esso

INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ex Gestione INPDAP, al

pagamento delle differenze pensionistiche a far data dal 13 aprile 2018

(data del decesso del (omissis)) fino alla data

dell'effettivo soddisfo, nonché in favore degli eredi le differenze pensionistiche maturate a far tempo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (17/09/1992) fino al 12 aprile 2018: il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Questa Sezione giurisdizionale, con la sent. n. 363/2022 aveva innanzitutto dichiarato inammissibile la domanda della signora (omissis) per carenza di previa domanda amministrativa relativa alla propria pensione di reversibilità, che costituisce un diritto proprio e non *iure ereditario*. Con riguardo alla domanda giudiziale proposta dagli eredi volta al riconoscimento delle differenze pensionistiche sul trattamento previdenziale del *de cuius*, il giudice di prime cure, considerato che la domanda amministrativa di riliquidazione e l'instaurazione del giudizio erano state presentate dagli eredi successivamente al decesso del (omissis), aveva respinto la domanda attorea (previa dichiarazione di contumacia dell'azienda speciale ABC) in quanto il diritto ai maggiori ratei di pensione sul trattamento pensionistico diretto avrebbe potuto essere riconosciuto al solo titolare del trattamento. Dopo il decesso il solo diritto che gli eredi potrebbero vantare in nome proprio sarebbe quello relativo al trattamento pensionistico di reversibilità.

In seguito all'appello proposto dagli eredi, la prima Sezione centrale d'appello, con la sent. n. 171/2024, riteneva che *“Rientrano infatti nella massa ereditaria e si trasferiscono agli eredi i beni materiali e i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, fatta eccezione per quelli c.d. “intuitu*

personae”, i quali soltanto vengono meno insieme al titolare originario. Trattandosi nella specie di diritti soggettivi patrimoniali (mero ricalcolo del trattamento pensionistico) del de cuius, non assume rilievo la circostanza della mancata “impugnazione” di “provvedimenti” (o del silenzio) dell’Ente previdenziale, sia considerata la natura giudica non strictu sensu provvedimento delle determinazioni dell’Inps in materia, sia avuto riguardo all’assenza (per come del resto evincibile in sentenza) di termini di decadenza per il ricorso (ferma restando la disciplina della prescrizione). Per quanto concerne, in particolare, i diritti di credito, essi sorgono, come noto, da contratto, da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idonei a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (art. 1174 c.c.).

Pertanto, di norma e salva diversa disposizione di legge (nella specie non indicata nella sentenza gravata), l’esperimento di un’azione giurisdizionale (non avente natura costitutiva) non costituisce elemento genetico indispensabile all’insorgere del diritto di credito, che dunque confluisce nella asse ereditario anche qualora non sia stato rivendicato in giudizio.

Pertanto, per come affermato nella giurisprudenza contabile di appello, “la successione mortis causa a titolo universale, per definizione, comprende oltre ai beni mobili ed immobili del defunto, anche tutti i rapporti giuridici patrimoniali che a quest’ultimo facevano capo, accertati o controversi, con l’eccezione dei diritti caduti in prescrizione ovvero di quelli oggetto di rinuncia da parte del titolare” (Sez. appello Sicilia, sent. n. 155/2022).

Si tratta peraltro di principio riscontrabile in materia previdenziale anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riguardo ad azione degli eredi funzionale a conseguire il diritto al ricalcolo della pensione del de cuius

in conseguenza dell'esposizione ad amianto, ha avuto modo di affermare (ord. n. 11574/2015), considerata la natura costitutiva della relativa domanda amministrativa del de cuius all'Inps, che detto diritto trova ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, e dunque nell'asse ereditario, per l'appunto a seguito dell'istanza presentata dal diretto interessato all'Istituto previdenziale (non dunque dalla eventuale sua domanda giudiziale).

Nei termini indicati, l'appello deve dunque essere accolto, con conseguente rinvio al primo giudice, in diversa composizione, ai fini del compiuto esame nel merito della domanda giudiziale degli eredi, che involge necessariamente l'esame di questioni di fatto esulanti dalla cognizione di questo giudice".

Con la citata sentenza la Corte di Appello ha disposto il rinvio della causa al Giudice di primo grado, in diversa composizione, ai fini del compiuto esame nel merito della domanda degli eredi.

Pertanto con il ricorso in riassunzione, i ricorrenti richiamando e svolgendo le stesse argomentazioni già svolte a sostegno della propria pretesa con il ricorso originario proposto in primo grado, chiedevano

di "A) *dichiarare che (omissis) titolare della pensione diretta e la di lui Vedova, titolare della pensione di reversibilità, avevano diritto a che nel trattamento pensionistico posto a carico dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ex INPDAP, sia compresa l'indennità di incentivazione prevista dall'accordo sindacale del 2/9/1971 e della delibera di ratifica della Commissione Amministratrice dell'ABC N. 273 del 16/7/1975; B)*

condannare essa INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ex INPDAP, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma alla Via Ciriaco il Grande 21, a corrispondere agli istanti (omissis)le differenze

pensionistiche maturate in favore di (omissis) decorrere dalla data del 16 maggio 2006 e fino al 12 aprile 2018, data del decesso del predetto;

C)condannare esso INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ex INPDAP, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere agli istanti le differenze pensionistiche di reversibilità maturate in favore di (omissis) a decorrere dal 13 aprile 2018 (data della decorrenza del relativo trattamento al 6 agosto 2023 (data del decesso della predetta); D) condannare l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ex INPDAP, al pagamento in favore degli istanti degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati sulle indicate differenze, nonché al pagamento delle spese e competenze legali, comprensive delle spese generali forfettizzate ed oltre oneri di legge, relative ai due precedenti gradi del giudizio oltre che a quello introdotto con il presente atto, spese e competenze da attribuirsi ai procuratori costituiti i quali dichiarano di averne fatto anticipo.”

2. Con memoria del 30.05.2025 si costituiva in giudizio l’INPS, reiterando tutte le eccezioni già articolate nel giudizio di I grado definitosi con la Sentenza n.363/2022.

In via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art.2 R.D.n.295/39, ovvero in via subordinata ai sensi dellart.2948 c.c., delle differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei di pensione. Nel caso in esame il primo atto interruttivo sarebeb costituito dalla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta nel mese di aprile 2019, per cui sarebbero prescritte tutte le differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei di pensione pagati in data antecedente al mese di aprile 2014. Riteneva inoltre che fosse

applicabile anche la decadenza ex art.47 D.P.R.n.639/70, nel testo modificato dal D.L.n.384/92 (conv. in L.n.438/92), sussistente quanto meno con riferimento ad una parte delle differenze richieste sui ratei mensili di pensione.

Nel merito il ricorso risulterebbe comunque infondato. In primo luogo eccepiva la nullità dell'accordo sindacale che aveva previsto l'indennità di presenza per mancanza di causa ex art.1325 c.c. ovvero per illiceità della causa ai sensi degli articoli 1343 e 1418 c.c. Anche a voler ritenere, dunque, che l'accordo non sia nullo, lo stesso sarebbe stato comunque assorbito e superato dalla contrattazione collettiva nazionale successiva, che avrebbe assorbito l'indennità di presenza all'interno del premio di produzione.

Eccepiva altresì che, nel caso in esame la fonte dell'emolumento "indennità di presenza" (in disparte ogni considerazione circa la nullità ovvero l'inefficacia dell'accordo) è costituita da un accordo sindacale aziendale del 02.09.1971, ratificato con delibera del 27.11.1971 e confermato con successiva delibera del 29.04.1975.

Nessuna delle due norme prevede la pensionabilità di emolumenti, pur fissi e continuativi, previsti da atti amministrativi o da accordi aziendali.

Rappresentava che, con pec del 26.05.2025, l'INPS Napoli Vomero aveva chiesto all'azienda ABC la trasmissione di un nuovo modello PA04 con inserimento delle retribuzioni e indennità di incentivazione.

In mancanza di tale modello non sarebbe possibile per l'INPS, che è mero ordinatore secondario di spesa, procedere alla riliquidazione

della pensione del dante causa e a valle della reversibilità e dei ratei arretrati (nei limiti della prescrizione quinquennale) in favore degli eredi di (omissis). L'ABC non aveva ancora trasmesso il predetto documento, per cui chiedeva un rinvio per la definizione della controversia in via bonaria.

Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di causa.

3. All'udienza del 17.06.2025 erano presenti l'Avv. Parlato Luciana, anche per delega degli Avvocati Giudo e Giorgio Parlato, e l'Avv. Tellone per l'INPS. L'Avv. Parlato si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento. Specificava che la domanda risalirebbe al 10.5.2006. L'Avv. Tellone si riportava alla memoria di costituzione.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione

DIRITTO

1. L'odierno giudizio mira all'accertamento dell'inclusione nel trattamento pensionistico del deceduto (omissis) e nella reversibilità della di lui vedova (omissis) dell'indennità di incentivazione prevista dall'accordo sindacale del 2.9.1971 e dalla delibera di ratifica della Commissione Amministratrice dell'ABC N. 273 del 16.7.1975.

2. La richiamata sentenza dell'Appello n 171/2024 ha già statuito in merito all'assenza di termini di decadenza, precisando che *“Trattandosi nella specie di diritti soggettivi patrimoniali (mero ricalcolo del trattamento pensionistico) del de cuius, non assume rilievo la circostanza della mancata “impugnazione” di “provvedimenti” (o del silenzio) dell'Ente previdenziale, sia considerata la natura giudica non strictu sensu*

provvedimentale delle determinazioni dell'Inps in materia, sia avuto riguardo all'assenza (per come del resto evincibile in sentenza) di termini di decadenza per il ricorso (ferma restando la disciplina della prescrizione)".

3. Venendo al merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Al riguardo, si richiama l'orientamento delle Sezioni riunite di questa Corte, che con la sentenza n. 39/2017, hanno statuito che : *"l'indennità di incentivazione, prevista dall'accordo sindacale del 2 settembre 1971, ratificato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda Risorse Idriche di Napoli (A.R.I.N.), già AMAN, può essere inclusa nella base pensionabile in quanto emolumento fisso, corrispettivo e continuativo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959 n. 1077, come modificati ed integrati dall'art. 30 del D.L. n. 55 del 1983, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131, nella sussistenza degli altri requisiti di legge"*.

Nel caso di specie, Giuseppe (omissis) ha lavorato alle dipendenze dell'A.M.A.N., poi A.R.I.N., Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.a., nel periodo 1° marzo 1962 – 17 settembre 1992. Quest'ultimo ha goduto di due trattamenti pensionistici: il primo a carico della CPDEL, poi INPDAP e ora INPS, attesa la originaria natura municipalizzata dell'azienda, il secondo, a carico dell'azienda, come previsto dal Regolamento Organico del 22.9.1945 (capitolo VIII "sul trattamento di quiescenza") e dai successivi accordi sindacali e relative delibere di ratifica.

Con accordo aziendale del 02.09.1971, ratificato con delibera del 27.11.1971, è stata introdotta un'indennità nella misura dello 0,80% dello stipendio lordo di fatto percepito, per ogni giorno di effettiva

presenza e fino ad un'massimo di 22 giorni al mese, nonché per i periodi di ferie normali, festività " infrasettimanali riconosciute ed assenze dovute ad infortuni. Tale indennità è stata resa poi definitiva con delibera del 29.04.1975 della Commissione amministratrice dell'ARIN.

Ritiene al riguardo questo Giudice, in linea con quanto così statuito dalla sentenza 39/2017 con cui le SS.RR. hanno affermato che la suddetta indennità di incentivazione può essere inclusa nella base pensionabile CPDEL, di riconoscere il diritto di (omissis) titolare della pensione diretta e della di lui vedova, titolare della pensione di reversibilità, a siffatta inclusione nel trattamento pensionistico.

Quanto alla decorrenza del diritto, a fronte dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei non richiesti, va dichiarato il diritto alla corresponsione a decorrere dal quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa da parte del ricorrente in data 10.05.2011. Tanto si evince dalla nota indirizzata all'ex INPDAP (cui l'INPS è succeduto) con cui il Sig. (omissis) ha richiesto siffatta indennità (e l'esperimento del tentativo di conciliazione al riguardo), nota ricevuta dell'Ente, come risulta dall'avviso postale di ricevimento, in data 10 maggio 2011.

A seguito del decesso, avvenuto il 12 aprile 2018, la vedova signora (omissis) divenuta titolare della pensione di reversibilità, ha diritto a tutte le differenze maturate a titolo di reversibilità dopo tale data, ossia dal 13 aprile 2018.

4. Conseguentemente deve essere accertato e dichiarato il diritto del

Sig. (omissis) e della di lui vedova, (omissis), medio tempore deceduta, titolare della pensione di reversibilità, a che nel relativo trattamento pensionistico posto a carico dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ex INPDAP, sia compresa l'indennità di incentivazione prevista dall'accordo sindacale del 2/9/1971 e della delibera di ratifica della Commissione Amministratrice dell'ABC N. 273 del 16/7/1975 con decorrenza, per quanto riguarda (omissis) dall'1.05.2006 e fino al decesso in data 12.04.2018, per quanto riguarda (omissis) dalla data del 13.04.2018 e fino al decesso della stessa.

L'INPS è conseguentemente condannato a corrispondere le suddette somme agli eredi (omissis) e (omissis), limitatamente alla quota spettante a ciascuno di essi, anche in concorrenza con eventuali altri eredi. A tali somme devono aggiungersi interessi e rivalutazione di legge da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM, su ciascun rateo e fino al soddisfo.

5. In considerazione dell'accoglimento parziale, che configura una soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate, anche in relazione al giudizio d'Appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 17.06.2025

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 09.07.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli